

COMUNE DI BANCHETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 30/04/2016

INDICE

	<i>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto</i>	
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 4</i>	<i>Componenti del tributo</i>	
	<i>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</i>	
<i>Art. 5</i>	<i>Oggetto del titolo, finalità ed ambito di applicazione</i>	
<i>Art. 6</i>	<i>Presupposto impositivo</i>	
<i>Art. 7</i>	<i>Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili</i>	
<i>Art. 8</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 9</i>	<i>Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Base imponibile</i>	
<i>Art. 11</i>	<i>Riduzione base imponibile</i>	
<i>Art. 12</i>	<i>Determinazione dell'aliquota</i>	
<i>Art. 13</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	
<i>Art. 14</i>	<i>Assimilazioni</i>	
<i>Art. 15</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 16</i>	<i>Versamenti</i>	
<i>Art. 17</i>	<i>Quota riservata allo Stato</i>	
<i>Art. 18</i>	<i>Dichiarazione</i>	
	<i>TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</i>	
<i>Art. 19</i>	<i>Oggetto</i>	
<i>Art. 20</i>	<i>Presupposto del tributo</i>	
<i>Art. 21</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 22</i>	<i>Base imponibile</i>	
<i>Art. 23</i>	<i>Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili</i>	
<i>Art. 24</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 25</i>	<i>Aliquote del tributo</i>	
<i>Art. 26</i>	<i>Esenzioni</i>	
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzioni ed agevolazioni</i>	
<i>Art. 28</i>	<i>Detrazioni</i>	
<i>Art. 29</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Versamento del tributo</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Dichiarazioni</i>	
	<i>TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</i>	

Art. 32	<i>Istituzione del tributo</i>	
Art. 33	<i>Presupposto e soggetti passivi</i>	
Art. 34	<i>Determinazione della tariffa</i>	
Art. 35	<i>Base imponibile</i>	
Art. 36	<i>Esclusioni</i>	
Art. 37	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	
Art. 38	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 39	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 40	<i>Utenze domestiche</i>	
Art. 41	<i>Utenze non domestiche</i>	
Art. 42	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 43	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 44	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 45	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	
Art. 46	<i>Tari giornaliera</i>	
Art. 47	<i>Riduzioni</i>	
Art. 48	<i>Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale</i>	
Art. 49	<i>Altre riduzioni ed agevolazioni</i>	
Art. 50	<i>Copertura dei minori introiti per riduzioni ed agevolazioni</i>	
Art. 51	<i>Riscossione</i>	
Art. 52	<i>Importi minimi</i>	
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 53	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 54	<i>Verifiche</i>	
Art. 55	<i>Accertamenti</i>	
Art. 56	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 57	<i>Rimborsi</i>	
Art. 58	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 59	<i>Riscossione coattiva</i>	
	TITOLO 6 – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	
	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Art. 60	<i>Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione</i>	
Art. 61	<i>Ambito di applicazione</i>	
Art. 62	<i>Attivazione del procedimento</i>	
Art. 63	<i>Procedimento ad iniziativa dell'ufficio</i>	
Art. 64	<i>Procedimento ad iniziativa del contribuente</i>	
Art. 65	<i>Invito a comparire per definire l'accertamento</i>	
Art. 66	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	
Art. 67	<i>Perfezionamento della definizione</i>	

Art. 68	<i>Effetti della definizione</i>	
Art. 69	<i>Riduzione della sanzione</i>	
	AUTOTUTELA	
Art. 70	<i>Oggetto e scopo dell'autotutela</i>	
Art. 71	<i>Richiesta del contribuente</i>	
Art. 72	<i>Annullamento dell'atto amministrativo</i>	
Art. 73	<i>Rinuncia all'imposizione</i>	
Art. 74	<i>Revoche dell'atto amministrativo</i>	
Art. 75	<i>Criteri di priorità</i>	
Art. 76	<i>Conclusione del procedimento di riesame</i>	
Art. 77	<i>Autotutela in pendenza di giudizio</i>	
	RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Art. 78	<i>Modalità applicative del ravvedimento operoso</i>	
	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	
Art. 79	<i>Oggetto e scopo dell'interpello</i>	
Art. 80	<i>Modalità applicative dell'interpello</i>	
Art. 81	<i>Legittimazione e presupposti</i>	
Art. 82	<i>Contenuto delle istanze</i>	
Art. 83	<i>Istruttoria dell'interpello</i>	
Art. 84	<i>Inammissibilità delle istanze</i>	
Art. 85	<i>Coordinamento con le attività di accertamento</i>	
	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 86	<i>Modalità applicative della conciliazione giudiziale</i>	
	RECLAMO/MEDIAZIONE	
Art. 87	<i>Obbligo della procedura di reclamo/mediazione</i>	
	TITOLO 7 – NORME FINALI	
Art. 88	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 89	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 90	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Banchette, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Banchette per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente Regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e confermata dall'art. 14 comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, disciplina l'applicazione nel Comune di Banchette dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonché dalle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del D.L. n.35/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013, dagli artt. 639, 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.147 del 27/12/2013 e dalla Legge n.208 del 28/12/2015.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Banchette, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, escluse, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categoria A/1 – A/8 – A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7 – DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Al fine delle definizioni degli oggetti di imposta si richiama l'art. 2 del D.Lgs. 504/92.

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
- abis) è considerata unica unità immobiliare ai fini impositivi, l'unità immobiliare unita di fatto per mezzo di fusione ai fini fiscali con altra porzione di immobile utilizzata congiuntamente. In tale fattispecie la visura catastale di entrambi gli immobili dovrà presentare la dicitura "porzione di u.i.u unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. Yyy sub. Zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali";
- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. *Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variante in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.*
- c) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- d) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione (art. 4 c. 12 quinquies D.L. 16/2012).

ART. 9 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Banchette relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Banchette in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 10 - BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla Legge 214/2011.

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 4 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36 comma 2, D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di accertamento in relazione alle aree edificabili, la Giunta può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti. Si precisa che tali valori non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, in presenza di atti e documenti di natura pubblica e privata dai quali si possono evincere valori superiori quali atti notarili, perizie tecniche, ecc.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n.504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Altresì nell'utilizzo di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'IMU versata su tale area.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area mediante notifica effettuata con le modalità previste per legge.

ART. 11 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

- c) In deroga a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 D.Lgs. 504/92, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n.457 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini impositivi, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

- d) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n.201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n.228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo nonché il Regolamento dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n.360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n.2011 e s.m.i. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 13 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente, privi del requisiti di alloggio sociale, assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ART. 14 - ASSIMILAZIONI

Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze.
2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; A decorrere

dall'anno 2015, come previsto dalla Legge n.80 del 23.05.2014 art. 9-bis, è considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso.

ART. 15 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, sia per la quota a favore del Comune che per la quota riservata allo Stato:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984, in quanto il Comune di Banchette è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993; i terreni agricoli che beneficiano dell'esenzione sono quelli ricadenti nei fogli mappali 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;
- h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i) i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- j) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222;
Si precisa, che in base a quanto sancito dall'art. 91 bis del D.L. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolge l'attività di natura non commerciale;
- k) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

- 1) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;
2. Sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Sono esenti (art. 1 c.708 L. 147/2013) dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del DL 30.12.1993 n.557 convertito dalla Legge 133/1994.
4. Per poter usufruire dell'esenzione di cui ai precedenti commi e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n.124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 16 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale ed a condizione che ne sia stata data comunicazione all'Ente impositore.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00 = (cinque) riferiti all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al comune e allo Stato, né tanto meno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto fra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato prima della distinzione fra quota destinata al comune e quota riservata allo Stato.

ART. 17 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n.228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30/10/2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

TITOLO 3

– DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 19 - OGGETTO

1. E' istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i.
2. La TASI, ai sensi del medesimo art. 1 comma 639, è una delle componenti dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 11 del presente Regolamento.

ART. 20 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati nel successivo art. 29 del presente Regolamento.
3. La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

ART. 21 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al precedente articolo 20. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata ai sensi del comma 681, art.1, Legge 147/2013. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 22 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1,3,5, e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e alla Legge 28 dicembre 2015 n.208.

ART. 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
2. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore/detentore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; a decorrere dall'anno 2015 sarà considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso.
5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i

criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

ART. 24 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione.
2. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 25 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Nella determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
5. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 Legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n.133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente Regolamento.

ART. 26 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi;

3. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7 comma1, lettere b),c),d),e),f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012 e s.m.

ART. 27 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.7, può prevedere apposite riduzioni del tributo dovuto che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, attraverso l'applicazione dell'ISEE.
2. La riduzione compete a richiesta dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di versamento della rata a saldo (16 dicembre) di ogni anno.

ART. 28 - DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.7, può prevedere apposite detrazioni nei seguenti casi:
 - a) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, come definite nel precedente art. 5, fino alla concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 - b) per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dalla regolamentazione comunale.

ART. 29 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Ai sensi del comma 639 della Legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Ai sensi del comma 682 lettera b) punto 2) della medesima legge 147/2013, nell'Allegato 1 del presente Regolamento vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Il Costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art.7 del presente Regolamento.

ART. 30 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, può rendere disponibili o inviare i modelli di versamento precompilati. In ogni caso il mancato invio o la mancata ricezione degli stessi non rilevano ai fini dell'obbligo di versamento. Ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale tra i possessori, è possibile suddividere il pagamento dell'unica obbligazione tributaria gravante sui medesimi sulla base delle rispettive quote di possesso.

4. Il pagamento del tributo avviene in numero 2 rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI nel Comune di Banchette è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del Regolamento della TASI pubblicati nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale alla data del 18 settembre 2014.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00.

ART. 31 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione del possesso o della detenzione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
4. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art.3 comma 2 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 32 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente titolo è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), ai sensi dell'art. 1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e della Legge 208 del 28 dicembre 2015
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
3. Per rifiuti assimilati agli urbani si intendono quelli previsti dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21.6.2007
4. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste l'immobile.
5. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 33 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 1 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde n'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 34 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, ai sensi del comma 651 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenendo conto dei criteri stabiliti con il Regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. La quota della tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed è determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, a valere per l'anno di riferimento. Il piano finanziario deve essere trasmesso all'organo tenuto alla sua approvazione in tempo utile per la determinazione delle tariffe, nel rispetto dei termini di legge. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
7. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti $Ka(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $Kb(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $Kc(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $Kd(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
8. Ai sensi del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, così modificato dall'art. 1 comma 27 legge 208 del 28.12.2015 a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al precedente comma 4, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

ART. 35 - BASE IMPONIBILE

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. n. 138/1999 e con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassazione è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) la superficie dei locali assoggettabile a tassazione è in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente altezza pari o superiore a mt. 1,50;
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
3. Per l'applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARES); il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

4. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e per le aree scoperte la superficie imponibile continuerà in ogni caso ad essere quella calpestabile.
5. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 36 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
2. Non sono inoltre soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

Utenze domestiche

- a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
- b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
- c) balconi, terrazze scoperte e simili;
- d) vani scala, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone e/o operatori;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili/abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- f) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
- g) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, tettoie aperte;

Utenze non domestiche

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- c) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- d) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

5. Allo stesso modo, sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
6. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi ovvero in base ad idonea documentazione.

ART. 37 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I contribuenti interessati devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'art. 12, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tassa è calcolata applicando le seguenti riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIE – STAMPERIE -	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA	40%
AMBULATORI MEDICI, DENTISTICI,	20%

3. Alla domanda di detassazione dovrà essere allagata:
 - Planimetria degli insediamenti in cui siano evidenziati i locali con distinzione per ciascuno di essi del tipo di rifiuto prodotto (speciale, tossici, nocivi, etc.) ed indicazione delle superfici stabilmente occupate da beni strumentali,
 - Copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 - Documentazione di consegna dei rifiuti (copia di documenti di trasporto, fatture, MUD);
 - Copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - Se evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

L'ente si riserva la facoltà di chiedere in visione le fatture inerenti il costo per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 38 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo è ridotto nella quota variabile in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo in modo autonomo e nel rispetto di quanto di seguito indicato:
 - a. La disposizione riguarda le sole utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti speciali assimilati agli urbani, avvalendosi di un altro gestore.
 - b. L'importo del tributo ridotto viene calcolato in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
 - c. Al fine del calcolo dell'importo della riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione, che deve essere presentata di anno in anno, dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti (es. Copia del registro di carico e scarico del rifiuto; documentazione di consegna dei rifiuti - copia di documenti di trasporto, fatture, copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti). E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Nel caso in cui l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
2. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero:
 - 15% nel caso di recupero dal 25% fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30% nel caso di recupero superiore al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando ai Kd di riferimento all'intera superficie imponibile.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso

dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 39 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, viene riscosso dal Comune con le stesse modalità della TARI e riversato alla Provincia. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

ART. 40 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al *1 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO*. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Non vengono considerati al fine del calcolo della tassa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza e purché debitamente documentati:
 - a) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - b) gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
 - c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Strutture Sanitarie assistenziali e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 11. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, si assume come numero di occupanti quello di n. 2 unità.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica

attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche come pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
9. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .
10. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

ART. 41 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA e con l'ausilio delle apposite tabelle di trascodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani in riferimento alla tipologia di attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonomia e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq 200.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista

per la specifica attività esercitata.

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2 - classificazione utenze non domestiche).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2 classificazione utenze non domestiche).

ART. 42 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ART. 43 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 .
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno ~~2016~~ 2018, così come modificato dall'art. 1 comma 27 Legge 208 del 28 dicembre 2015, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano

finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 44 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario, redatto dal soggetto gestore del servizio e integrato dall'Ente viene approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 45 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. La dichiarazione, oltre che direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi, può essere presentata anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta elettronica ordinaria o certificata, allegando fotocopia del documento d'identità, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione predisposte dal Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
4. La dichiarazione deve contenere:
Per le utenze domestiche:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il Codice Fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- d) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- f) il numero degli occupanti;
- g) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- h) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- i) la destinazione d'uso;
- j) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- n) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- o) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
- p) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;

Per le utenze non domestiche:

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo **sociale o** istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale;
- b) il Codice Fiscale e la partita IVA;
- c) le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento;
- e) l'indirizzo di posta elettronica e, se dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
- g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;
- j) la destinazione d'uso;
- k) la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
- l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;
- m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- o) il nominativo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

- p) le superfici escluse dall'applicazione della tassa;
 - q) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
 - r) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
5. La decorrenza della tassazione per inizio possesso/detenzione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione .
 6. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 7. Il caso di variazioni delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le medesime variazioni.
 8. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 10. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.
 11. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
 12. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione e alla data di dichiarazione di cui al comma 8.
 13. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tassa, contributi e servizi specifici.
 14. Nel caso di utenze domestiche di residenti non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti al 1 gennaio.
 15. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 16. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 17. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai comma 7 e 8.

ART. 46 - TARI GIORNALIERA

1. E' istituita la tassa sui rifiuti (TARI) giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od

aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 1 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 1 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa sui rifiuti deve essere versata con le modalità indicate negli atti di concessione/autorizzazione di occupazione.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) Occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere
 - b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al punto a)
 - c) Occupazione per soste su aree pubbliche in occasione di fiere e manifestazioni comunali.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.
9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 47 – RIDUZIONI

1. Sono previste le seguenti riduzioni:

I) Riduzioni per uso limitato, abitazioni rurali:

- a) Riduzione del 30% della sola parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- b) a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014) riduzione di due terzi della sola parte variabile per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso.
- c) Riduzione del 30% della sola parte variabile per i fabbricati rurali ad uso abitativo.
- d) Riduzione del 30% della sola parte variabile per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

II) Riduzioni per mancato svolgimento del servizio, zone non servite e distanza dal punto

di
raccolta:

- a) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura del 20% (riduzione 80%), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi
- b) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% (riduzione 60%) se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri lineari. La predetta distanza viene calcolata dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
- c) La riduzione di cui alla lettera b) deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 48 - AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, può accordare specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica certificata sulla base della normativa vigente in materia, che evidenzia un valore come da tabella :

Fascia 1	ISEE pari o inferiore a € 3.000
Fascia 2	ISEE superiore a € 3.000 fino a € 4.500
Fascia 3	ISEE superiore a € 4.500 fino a € 6.000
Fascia 4	ISEE superiore a € 6.000 fino a € 8.000

- b) ai nuclei familiari comunque in stato di difficoltà economica sulla base della relazione del Consorzio [IN.RE.TE.](#), comunicata al Comune, tale per cui si possa individuare in quale fascia di agevolazione si possa collocare il contribuente.
2. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali siano presenti componenti che risultino proprietari di natanti e di veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricolati nei 4 anni precedenti alla data dell'istanza.
3. L'entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale definendo le percentuali di riduzione differenziate per le fasce di cui alla tabella precedente, determinate in base alla somma disponibile prevista ed approvata dal Consiglio Comunale nel Piano finanziario annuale ed in base alle domande di richiesta di agevolazioni pervenute nei termini indicati al successivo comma 4.

4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 15 ottobre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 3.
5. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
6. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tassa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

ART. 49 - ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella quota variabile, alle aree scoperte operative delle utenze non domestiche.

ART. 50 – COPERTURA DEI MINORI INTROITI PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 14 – 15 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 51 - RISCOSSIONE

1. La TARI, quale componente della IUC, è applicata e riscossa dal Comune di BANCHETTE.
2. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato mediante:
 - a) modello di pagamento unificato (F24), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
 - b) altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
3. Il numero delle rate e le scadenze sono determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero

per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute sulla base delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
5. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o, laddove possibile, a mezzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).
6. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. (Avvisi da affiggere nelle Bacheche comunali e sul sito istituzionale del Comune). L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, possono essere conteggiate all'atto della presentazione della variazione, nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo avviso di pagamento.
8. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 6 è inferiore ad € 12,00.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 12 e alle variazioni di cui al comma 7 del presente articolo.
10. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

ART. 52 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 9 sia inferiore ad € 12,00.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 48

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 53 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi stessi.

ART. 54 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può, ai sensi dell'art. 11 c. 3 del D.Lgs. 504/1992:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica o invitarli, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale:
 - ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della TARI;
 - ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione/chiusura relativa ad attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali ed aree, nonché i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree, delle comunicazioni di fine lavoro ricevute;
 - le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Sempre ai fini della verifica delle dichiarazioni della TARI il funzionario responsabile può ulteriormente richiedere:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato.con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

ART. 55 – ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997 n 472 e successive modificazioni;
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
 - i termini e le modalità con cui effettuare il pagamento dell'avviso di accertamento.
5. Gli avvisi di accertamento emessi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente

può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
8. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dall'art. 58 del presente Regolamento, oltre alle spese di notifica.
9. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di € 12,00= con riferimento ad ogni periodo d'imposta;
10. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativo ad un medesimo tributo (art. 3 c. 10 D.L. 16/2012)
11. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale intestato alla tesoreria comunale o modello di pagamento unificato (mod. F24).

E' ammesso il pagamento cumulativo per più provvedimenti emessi.

ART. 56 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.:
 - Nel caso in cui il versamento sia effettuato entro i 15 giorni la sanzione da applicare è pari all'1% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo
 - Per i versamenti dal 15° giorno fino al 90° giorno, la sanzione da applicare è pari al 15%.
 - Per i versamenti eseguiti dal 90° giorno in poi la sanzione da applicare è pari al 30%
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 472/1997 un quarto se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997;

8. Sulle somme dovute a titolo di tassa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore più due punti percentuali nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate, secondo la modalità ivi stabilite, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 57 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di *due* punti percentuale e calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00= alla soglia fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. , riferiti alla singola annualità;
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite ai tributi locali dovuti al comune di Banchette. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 58 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Le dilazioni e rateizzazioni sono previste dall'art. 18 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

ART. 59 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di 20 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo

TITOLO 6 – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1 . ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 60 – OGGETTO E SCOPO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente Regolamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisce elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

ART. 61 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo–benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
4. Resta in ogni caso fermo il potere–dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 62 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 63 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
2. La lettera–invito dovrà contenere:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini

dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART. 64 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ART. 65 – INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART. 66 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 67 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla redazione dell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

4. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel Regolamento generale per le entrate.

ART. 68 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 69 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo di quelle indicate nell'avviso di accertamento.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
4. La suddetta riduzione non sarà applicata in mancanza di accordo tra le parti.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

1. AUTOTUTELA

ART. 70 – OGGETTO E SCOPO DELL'AUTOTUTELA

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

ART. 71 – RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

ART. 72 – ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - errore di persone;
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

ART. 73 – RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.
2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

ART. 74 – REVOCHE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, il responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:
 - i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti;
 - se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

ART. 75 – CRITERI DI PRIORITA'

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

ART. 76 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

ART. 77 – AUTOTUTELA IN PENDENZA DI GIUDIZIO

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
 - f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

2. RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 78 – MODALITA' APPLICATIVE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 modificato dal D.Lgs. 158/2015 e dalla Legge n. 208/2015 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
 - b. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

- c. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
 - d. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza. E' prevista una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 5. In ogni caso, la regolarizzazione degli errori e delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

3. INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

ART. 79 – OGGETTO E SCOPO DELL'INTERPELLO

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 e s.m.i. (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 80 – MODALITA' APPLICATIVE DELL'INTERPELLO

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
2. L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro i termini previsti dall'art. 11 comma 3 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i.
3. La risposta di cui al comma precedente è vincolante per l'amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
5. Qualora l'amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro il termine previsto, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'amministrazione comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 81 – LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 82 – CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 83 – ISTRUTTORIA DELL'INTERPELLO

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

ART. 84 – INAMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui all'articolo 24 sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 22, comma 1;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
 - f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ART. 85 – COORDINAMENTO CON LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.
2. Se è stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della *legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo è preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di

decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, *quarto comma*, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* e all'articolo 52, *quinto comma*, del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633* non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

4. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 86 – MODALITA' APPLICATIVE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiama la disposizione di cui all'art. 48 D.Lgs. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall'art. 14 D.Lgs. 218/1997 e modificato dal D.Lgs. 156/2015

«Art. 48 Conciliazione fuori udienza

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento.

«Art. 48-bis Conciliazione in udienza

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

«Art. 48-ter Definizione e pagamento delle somme dovute

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. RECLAMO/MEDIAZIONE

ART. 87 – OBBLIGO DELLA PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, da conteggiare senza tenere conto di sanzioni ed interessi (salvo che l'atto impugnato riguardi l'applicazione di sole sanzioni) il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo (controversie catastali).
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
5. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del *decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218*. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
7. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

ART. 88 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.

ART. 89 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 90 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2016.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 1. ...OMISSIS....

2. ...OMISSIS ...

3. ...OMISSIS ...

4.OMISSIS ...

5. Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
- b) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazioni industriali
- c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, purchè non liquidi e di seguito riportati:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglia e prodotti di paglia
- Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- Feltri e tessuti non tessuti
- Pelle e similpelle
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- Materiali vari in pannelli(di legno, gesso, plastica e simili)
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- Nastri abrasivi
- Cavi e materiale elettrico in genere
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di

origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002
- Accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli, quali computer, monitor, stampante, tastiera ecc

d) nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:

- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 del del D.P.R 15 luglio 2003 n. 254;
- appartengano alle seguenti tipologie:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale.

e) ed inoltre, per tutte le categorie succitate, il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

f) la quantità annua di rifiuti per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore a 80 Kg/mq/anno e per le categorie dei mercati non sia superiore a 150 Kg/mq/anno per ogni giorno settimanale di presenza (il valore raddoppia per la presenza bisettimanale, triplica per quella trisettimanale ecc.)

1. Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati sono considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.
2. Sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 2625865 del 19/10/981.
3. La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano.
4. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, purché conferiti secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale; sono altresì escluse le piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.
10. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
11. I rifiuti inerti derivanti da costruzioni e demolizioni sono considerati assimilati qualora derivino da piccole manutenzioni domestiche e non superino i quantitativi di 1 q.le anno per singola utenza.
12. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative o la cui produzione è periodica o non è riconducibile ai mq/anno dell'attività produttiva, è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

ALLEGATO 2

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club